



**COMUNE DI VITERBO**  
**SETTORE IV**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**  
[componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC)]  
**IL DIRIGENTE**

Visti i commi 669 e seguenti, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata ed integrata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ulteriormente modificata dalla legge 23/06/2014, n. 89;  
Viste le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;  
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  
Visto il D.Lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;  
Visto il D.L. 28 settembre 1998, n. 360;  
Vista la deliberazione di C.C. n. 112 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);  
Vista la deliberazione di C.C. n. 114 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento TASI;  
Vista la legge di stabilità per l'anno 2016, legge n. 208 del 24/12/2015;  
Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 19/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016, confermando le aliquote TASI deliberate per l'anno 2015;

**RENDE NOTO**

**A partire dall'anno 2014, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC).**

**La IUC è costituita dall'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Il presupposto impositivo** della TASI, di cui al comma 669, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, come modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2016, legge n. 208 del 24/12/2015, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. **Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli e le abitazioni principali**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

Per l'anno 2016, con deliberazione di C.C. n. 47 del 19/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione, sono state confermate le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno d'imposta 2015, in conseguenza di quanto stabilito dal comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 24/12/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede il blocco dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto a quanto deliberato per il 2015:

**ALIQUOTE TASI ANNO 2016**

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei possessori, e relative pertinenze (di categorie catastali A1, A/8 e A/9)	zero
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ai sensi del vigente regolamento TASI (di categorie catastali A1, A/8 e A/9)	zero
Unità immobiliari concesse in locazione, anche a soggetti che le utilizzano come abitazione principale	zero
Altre unità immobiliari, anche se tenute a disposizione	zero
Fabbricati rurali strumentali	zero

**DICHIARAZIONE TASI**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di variazione, in tutti i casi in cui la stessa sia obbligatoria, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche nei dati e negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. Alla dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione IMU.

Nel primo anno di applicazione del tributo (2014) sono state considerate valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini ICI o IMU. Tutti i possessori di immobili soggetti a TASI che non abbiano presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il nuovo tributo, nonché tutti i detentori di immobili soggetti al tributo stesso, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2016.

Per la presentazione della dichiarazione **TASI**, da effettuarsi entro il **30/06/2016**, deve essere utilizzato il modello messo a disposizione dal Comune di Viterbo, anche sul proprio sito internet: [www.comune.viterbo.it](http://www.comune.viterbo.it)

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio TASI ai seguenti numeri telefonici: 0761348302, 0761348306, 0761348310 e 0761348316 o collegarsi al sito *internet* [www.comune.viterbo.it](http://www.comune.viterbo.it)